

BGer 6B 354/2014 vom 4. Juli 2014

Bundesgericht, 2014-07-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_354_2014

FR: TF 6B 354/2014 du 4 juillet 2014

IT: TF 6B 354/2014 del 4 luglio 2014

Regeste

Indennizzo e riparazione del torto morale | Procedura penale

Erwägungen

E. 1

Con sentenza 6B_419/2011 dell'11 aprile 2013, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di A._____ e annullato la decisione emanata il 26 aprile 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP). In breve, ha stabilito che al momento dell'emanazione della sentenza di prima istanza l'azione penale del reato contestato a A._____ era prescritta.

E. 2

L'11 aprile 2014 A._____ ha inoltrato al Tribunale federale un'istanza di indennità per ingiusto procedimento, postulando il risarcimento delle spese legali, nonché la riparazione del danno economico e del torto morale per complessivi fr. 118'779.--, oltre interessi di mora al 5% dalla data dell'istanza. Con scritto del 14 aprile 2014 l'istante ha chiesto al Tribunale federale la sospensione della procedura, in attesa della decisione della CARP, a cui aveva presentato la medesima istanza e che sarebbe verosimilmente l'autorità competente a statuire in merito. Dopo un esplicito invito di questo Tribunale, il 12 giugno 2014 l'istante ha confermato la propria volontà di mantenere l'istanza pendente presso il Tribunale federale, ribadendo la richiesta di sospensione.

E. 3

Il Tribunale federale esamina d'ufficio la propria competenza (art. 29 cpv. 1 LTF). Esso può statuire soltanto nell'ambito delle procedure rette e disciplinate dalla LTF (sentenza 1C_104/2008 del 13 marzo 2008 consid. 1.2.2, in RtiD 2008 II pag. 160), ovvero della procedura ricorsuale (art. 72 segg. e 113 segg. LTF), di quella di revisione di decisioni delle corti penali del Tribunale penale federale (art. 119a LTF), di quella in sede di azione (art. 120 LTF), nonché di quella della revisione (art. 121 segg. LTF), rispettivamente interpretazione e rettifica (art. 129 LTF). L'istanza in parola non si inserisce in alcuna delle menzionate procedure. Ne discende la manifesta incompetenza di questo Tribunale a statuire in merito quale giurisdizione unica.

E. 4

L'istanza dev'essere dichiarata inammissibile in virtù dell' art. 30 cpv. 1 LTF secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF . L'emanazione di questo giudizio rende caduca la domanda di sospensione della procedura. Essa avrebbe peraltro dovuto essere respinta, in quanto la futura decisione della CARP non avrebbe potuto influire sulla competenza di questo Tribunale a statuire sull'istanza (v. art. 6 PC unitamente all' art. 71

LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'istante (art. 66 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. L'istanza di indennità per ingiusto procedimento è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dell'istante. 3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 4 luglio 2014 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Eusebio La Cancelliera: Ortolano Ribordy

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.